

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1109

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIERLUIGI CASTAGNETTI, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, BONSIGNORE, BORRA, CACCIA, CAROLI, DAL CASTELLO, DEGENNARO, DIANA, FRANCESCO FERRARI, GALLI, GELPI, GIOVANARDI, GOTTARDO, LUSETTI, MENSORIO, NUCCI MAURO, PERANI, RANDAZZO, ROJCH, SANZA, SCAVONE, SILVESTRI, TASSONE, TISCAR, TORCHIO, VITI, ZARRO, ZOPPI**

Modifiche agli articoli 2797 e 2798 del codice civile, in materia di vendita e di assegnazione in pagamento delle cose ricevute in pegno

Presentata il 24 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come noto, il pegno è un diritto reale di garanzia, che permette al creditore che ne sia titolare di soddisfare il proprio credito mediante la vendita del bene mobile soggetto a pegno.

Peraltro, la vendita dei beni soggetti a pegno può essere sottratta, proprio in virtù di quanto disposto dall'articolo 2797 del codice civile, al controllo giudiziario, quale si realizza attraverso il processo di esecuzione e al quale sono soggette tutte le forme di realizzazione coattiva dei crediti anche a tutela del principio generale della *par condicio creditorum* che, se trova la sua espressa codificazione nella legge fallimentare, appare, ad una lettura sistematica, un principio generale dell'ordinamento.

La fattispecie contemplata dall'articolo 2797 del codice civile, infatti, consente che la vendita avvenga, per così dire, « in forma privata », potendo il creditore provvedere *sua sponte* alla nomina di un commissario, il quale, pur se tenuto a procedere ai sensi dell'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, non è soggetto ad alcun controllo. E ciò va sottolineato senza dimenticare che creditore e debitore possono convenire forme diverse (articolo 2797, quarto comma, del codice civile).

Appare evidente, dall'analisi delle realtà economiche più direttamente interessate all'uso del pegno, come tale previsione legislativa consenta abusi e speculazioni del tutto inammissibili.

Si ritiene, quindi, urgente novellare la disposizione citata, non valendo per sostenere il contrario avviso richiamare l'articolo 502 del codice di procedura civile ed eccepire l'esistenza della possibilità che l'escussione del pegno avvenga in sede giurisdizionale: sembra, infatti, impor-

tante eliminare la possibilità di scelta tra il regime previsto dall'articolo 2797 del codice civile e quello di cui agli articoli 502 e seguenti del codice di procedura civile. E ciò all'evidenza almeno con riferimento all'ipotesi in cui il valore dei beni soggetti a pegno sia rilevante.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2797 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« Contro l'intimazione sia il debitore sia il terzo datore di pegno assoggettato all'esecuzione possono proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla notificazione, qualora risiedano o abbiano domicilio anche elettivo nel luogo di residenza del creditore, ovvero nei termini di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile, quando la residenza o il domicilio siano in luogo diverso da quello di residenza del creditore. A pena di nullità dell'intimazione, questa deve contenere l'esatta indicazione del termine per l'opposizione e la precisazione che quest'ultima deve proporsi ai sensi degli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile.

La vendita non può essere iniziata prima della scadenza del termine di cui al secondo comma.

Decorso il termine di cui al secondo comma, il creditore può disporre la vendita tramite persona autorizzata ai sensi dell'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, sempreché i beni dati in pegno a garanzia del credito che si intende soddisfare non abbiano valore superiore a lire dieci milioni. Detto valore deve essere previamente certificato, con perizia giurata depositata presso la cancelleria della pretura competente, dalla persona incaricata della vendita. La nomina di quest'ultima deve essere notificata al debitore e al terzo assoggettato all'esecuzione, i quali possono opporsi per gravi e comprovate ragioni entro cinque giorni, con ricorso al pretore competente. Quest'ultimo, qualora non rigetti con ordinanza motivata il ricorso, fissa con decreto, da notificarsi unitamente al ricorso

alle parti interessate nel termine indicato, l'udienza di comparizione durante la quale, ove accolga l'opposizione, nomina la persona incaricata della vendita ».

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 2797 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

« In ogni altro caso, salvo quanto disposto dall'articolo 2798, il creditore pignoratizio deve instaurare un procedimento esecutivo, chiedendo, ai sensi dell'articolo 502 del codice di procedura civile, la vendita al pubblico incanto o l'assegnazione ovvero l'alienazione tramite commissionario ai sensi dell'articolo 532 del codice di procedura civile.

Al fine di cui al quinto comma, il creditore pignoratizio deve presentare ricorso al pretore competente, allegando l'originale dell'atto di intimazione di cui al primo comma. Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, indicando *contestualmente il termine entro il quale il ricorso e il decreto devono essere notificati*, a cura del creditore, al debitore e al terzo datore di pegno.

Si applicano ai procedimenti esecutivi di cui al quinto comma le norme sull'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

Sono nulle le vendite di beni soggetti a pegno, che risultino poste in essere in violazione del quarto comma, salvo che il giudice, sull'opposizione del debitore o del terzo assoggettato all'esecuzione, abbia limitato la vendita a quelle tra le cose date in pegno, il cui valore basti ad estinguere il debito e gli accessori e sempreché il valore dei beni da vendere e l'ammontare del credito da soddisfare non siano superiori a lire dieci milioni ».

#### ART. 2.

1. L'articolo 2798 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2798. — *Assegnazione della cosa in pagamento.* — Il creditore può domandare al pretore competente che la cosa

gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, sempreché la cosa stessa non abbia un valore superiore a lire dieci milioni.

Il creditore deve, al fine di cui al primo comma, presentare un ricorso al pretore competente, allegando una perizia giurata sul valore del bene di cui chiede l'assegnazione. Il pretore fissa l'udienza di comparizione del creditore e del debitore nonché del terzo datore di pegno assoggettato all'esecuzione, decidendo, quindi, sull'accoglimento dell'istanza di assegnazione. In caso di rigetto, il pretore deve disporre per la vendita del bene soggetto in una delle forme previste dal codice di procedura civile. Nel caso in cui la cosa superi il valore di lire dieci milioni, il creditore può procedere solo ai sensi dell'articolo 2797 ».

#### ART. 3.

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.